

TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA.

I **cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE** possono esercitare il diritto di voto all'estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo. Il voto all'estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.

La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. "Italicum") ha stabilito che **anche i cittadini temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi** per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono chiedere al proprio Comune di votare all'estero per corrispondenza. La disposizione avrà effetto per l'elezione della Camera dei Deputati dal 1° luglio 2016, mentre è in vigore da subito per eventuali referendum successivi alla data di entrata in vigore della legge (23 maggio 2015). Il voto all'estero per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). Gli elettori italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE possono altresì votare per l'elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all'estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286).

OPZIONE DI VOTO IN ITALIA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL REFERENDUM 20-21 SETTEMBRE 2020

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è stata fissata al 20-21 settembre 2020 la data del referendum confermativo popolare, originariamente indetto per il 29 marzo e poi sospeso, sul testo di legge costituzionale recante "modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all'estero.

Si ricorda che il **VOTO è un DIRITTO** tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle **liste**

elettorali, possono **VOTARE PER POSTA**. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo attraverso il portale [Fast-it](#).

È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI ALL'AIRE, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE.

PROCEDURA:

Compilare il modulo (**OPZIONE**) ed inviarlo all'ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore **ENTRO IL 28 LUGLIO 2020**, CIOE' NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL'INDIZIONE DELLE VOTAZIONI.

In alternativa al modulo, la comunicazione può essere scritta su carta semplice e - per essere valida - deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e **firma** dell'elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.

La scelta di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente **REVOCATA** con una comunicazione scritta da inviare all'Ufficio consolare entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge **NON** prevede alcun tipo di **rimborso** per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.